

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 ed art. 700 C.p.c.

Per

Cerrito Annalisa , C.F. (CRRNLS50D708110I , residente in Benevento Via Vanvitelli N. 83, elettivamente domiciliata in Benevento Via Vanvitelli n. 85 presso lo studio dell'avv. Paola Cerrito che (CRR PLA 72 L 55 D 810 K - per comunicazioni: fax 0775/853114- cerritopaola@pec.it) in virtù di delega in calce al presente atto la rappresenta e difende

RICORRENTE

Contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro p.t

RESISTENTE

Nonché contro

Ambito Territoriale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t.

RESISTENTE

FATTO

La Sig.ra Annalisa Cerrito, docente di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A019) , *premesse*:

-che ha superato il pubblico concorso ordinario per esami e titoli a cattedre per l'accesso al ruolo di appartenenza per la classe di concorso A019 materie giuridiche ed economiche , indetto con D.D.G 01/04/99 ai fini abilitanti e per l'accesso al ruolo del personale docente nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

-che con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 , a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal MIUR ex Legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c (cd. FASE C provenienti da GAE) , **è stata immessa in ruolo in**



qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A019), con assegnazione per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Superiore “L. Pilla” di Campobasso(doc.n.1);

-che in virtù dell'obbligo imposto dalla suddetta Legge n. 107 del 2015 (art. 1 comma 108) , la ricorrente ha presentato tempestiva e regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola secondaria di secondo grado (A019) esprimendo le preferenze territoriali, disposte secondo l'ordine di precedenza, così come stabilito dal CCNI sulla mobilità 2016/2017 e dalla relativa OM n. 241 del 2016 (doc. n. 2 domanda di mobilità);

-che, ovviamente, la ricorrente ha indicato come prima preferenza l'AMBITO CAMPANIA 0004 ove ella risiede con la sua famiglia (il coniuge e due figlie minori), ed ove ella presta assistenza continuativa ed esclusiva a suo suocero, anche egli con lei convivente, affetto da handicap in situazione di gravità ex Legge 104/1992;

-che con successiva comunicazione il MIUR attribuiva alla ricorrente il punteggio pari a soli 18 punti (doc. n5) mentre non le venivano, ingiustamente, riconosciuti gli ulteriori punti N. 3 per il servizio prestato nell'anno scolastico 2001/2002 presso L'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri legalmente riconosciuto e paritario “C. Cattaneo “ di Benevento (doc. n. 3 e 4) ;

-che, pertanto, l'istante proponeva, invano, reclamo avverso la suddetta mancata attribuzione di punti 3 per il servizio di cui sopra (doc. n. 6) , servizio compiutamente dichiarato in domanda (conf.ta doc. 2 e doc. n. 7);



-che in data 13 agosto 2016 l'istante si vedeva recapitare comunicazione del MIUR con la quale alla stessa veniva assegnata come sede definitiva l'AMBITO di VERONA 0001(doc. n. 8) .;

-che , in data 19 settembre u.s., a seguito delle operazione di *utilizzazioni* di cui al CCNI del 15 giugno 2016 , la ricorrente (soltanto) per il corrente anno scolastico è stata assegnata presso l'Istituto di S. Agata dei Goti (Bn) per ore 10 e presso l'Istituto “Lombardi” di Airola (BN) per ore 8 ove ora appunto presta servizio (doc.n.9);

-che l'assegnazione definitiva dell'istante all'AMBITO di Verona 0001 è ingiusta ed illegittima;

-che, infatti, è interesse oltre che diritto della ricorrente di essere assegnata definitivamente all'AMBITO della Provincia di Benevento

Tanto premesso la Sig.ra Annalisa Cerrito come sopra rappresentata e difesa

Ricorre

All/mo Sig. Giudice per sentire dichiarare il suo diritto al riconoscimento della sede definitiva nell'Ambito della provincia di Benevento per i seguenti

MOTIVI

1)ERRONEA MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTI n 3 PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA SCUOLA PARITARIA “ C. Cattaneo” di Benevento (Violazione della Legge n. 62 del 2000 e della Legge n.333/2001)

La ricorrente nell'anno scolastico 2001/2002 ha prestato regolare servizio dal 03.12.01 al 08.06.02 presso la scuola paritaria “ C. Cattaneo” di Benevento , ente regolarmente riconosciuto autorizzato e che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione (doc.n. 3 e 4).



Da qui il suo diritto al riconoscimento di ulteriori punti 3 ai fini della mobilità territoriale straordinaria (si veda in tal senso Tribunale di Napoli del 31.08.16 Tribunale di Caltagirone del 11.07.16, Tribunale di Milano del 20.07.16) con disapplicazione del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 (NOTE COMUNI alle Tabelle dei Trasferimenti) laddove, in violazione delle norme vigenti in materia (Legge n. 62 del 2000 e Legge n.333/2001) prevede che "il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile".

Infatti, l'art. 2 comma 2 della Legge n. 333 del 2001 (di conversione del DL 255 del 2001) prevede espressamente che : "*I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre del 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato presso le scuole statali*".

L'ordinamento quindi riconosce l'equiparazione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 62 del 2000 ("*Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio e all'istruzione*") in favore di quelle scuole non statali che ne fanno richiesta e che sono in possesso dei prescritti requisiti e che si impegnino altresì a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa (come l'istituto scolastico ove la ricorrente ha prestato servizio) .

Ne consegue che le NOTE COMUNI alle Tabelle dei Trasferimenti di cui al CCNI del 8 aprile 2016 laddove non valutano il servizio prestato presso le scuole paritarie contrasta palesemente con le norme di cui sopra e , pertanto, ai sensi dell'art. 1418 e 1419 C.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv e comma 3 quinquies del d.lgs. 165 del 2001 , detta disposizione allegata al CCNI va disapplicata con affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento nella graduatoria di mobilità del servizio reso nell'anno scolastico 2001/2002 (



si veda in tal senso tra le altre ,su caso identico, Tribunale di Napoli del 31 agosto 2016 oltre Tribunale di Caltagirone del 11.07.16, Tribunale di Milano del 20.07.16 che si allegano (doc. n. 10) con conseguente illegittimità della sede ad essa assegnata in basa ad un errato punteggio.

2) ERRONEO MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA ex Legge 104/1992 PER L' ASSISTENZA AL SUOCERO CON HANDICAP GRAVE. Nullità del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 -art. 13 punto 5- per Violazione dalla Legge 104 del 1992.

La ricorrente presta in via esclusiva e continuativa assistenza al suocero con lei convivente , Sig. Gennaro Giangregorio, affetto da *handicap* in situazione di gravità (doc. 11).

Gli altri componenti della famiglia Giangregorio Vittorio, coniuge dell'istante, e Fiscarelli Maria Teresa , suocera dell'istante, sono oggettivamente impossibilitati a prestare il suddetto penoso compito. Il primo per motivi di lavoro (libero professionista impegnato spesso fuori sede) , la seconda per evidenti motivi di età (ha anni 74) oltre che di salute (doc. ti n. 12,13).

Da qui il diritto della ricorrente al riconoscimento della *precedenza* nella procedura di mobilità territoriale di che trattasi. Precedenza ingiustamente negata in applicazione del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 (art. 13 punto 5) che, invece, va dichiarato nullo e/o comunque va disapplicato.

Difatti, la suddetta disposizione contrattuale laddove esclude la *precedenza* nei *trasferimenti interprovinciali* per i docenti che assistono il suocero con *handicap grave*, è senza dubbio apertamente violativa della norma imperativa



prevista dall'art. 33 comma 5 della Legge 104 del 1992 e quindi è da ritenersi nulla ex art. 1418 C.c. e, pertanto, va disapplicata.

Infatti, la legge 104 del 1992 nel garantire il rispetto della dignità umana della persona con *handicap* e nel garantire altresì la sua assistenza, prevede espressamente che il lavoratore pubblico o privato che assiste con continuità il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado con *handicap* in situazione di gravità ha diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Nella procedura dei *trasferimenti* detta agevolazione ovviamente comporta il diritto di *precedenza* rispetto agli altri aspiranti.

Pertanto, la limitazione di cui al CCNI sulla mobilità operata in aperta violazione della Legge 104 del 1992 (che tutela il diritto anche costituzionalmente garantito dei portatori di *handicap* ad essere facilitati nel ricevere assistenza) è senza dubbio irragionevole.

Né esiste alcuna concreta e tanto meno stringente esigenza organizzativa che possa in qualche modo giustificare detta (illegittima) limitazione.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile deve dichiararsi la nullità parziale del CCNI sulla mobilità 2015/2016 del 8 aprile 2016 (art. 13 punto 5) per contrasto con norma imperativa di legge, laddove nei trasferimenti interprovinciali nega il diritto di precedenza a coloro che assistono il proprio suocero affetto da handicap grave (si veda in tal senso Tribunale di Pesaro n. 320 del 2005, Sentenza del Tribunale di Frosinone n. 802 del 14 luglio del 2016 (doc.n.15). Ordinanza del Tribunale di Frosinone R.G. n. 2379/2015 del 22 ottobre 2015, Tribunale di Taranto ord. del 13 agosto 2013 e del 15 settembre 2015, Tribunale di Lecce ord. del 13 luglio del 2008 confermata con sentenza del 10 luglio del 2009).



Alla ricorrente, quindi, andava e va riconosciuta la *precedenza* ex legge 104 del 1992 nelle operazioni di mobilità di che trattasi con conseguente illegittimità della sede definitiva (AMBITO DI VERONA) assegnata all'istante senza il suddetto riconoscimento.

3) DISPARITA' DI TRATTAMENTO (e VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TRASPARENZA e MERITO artt. 3, 51 e 97 Cost.) tra gli aspiranti inseriti nelle GAE per il superamento del concorso a cattedra 1999/2000- tra cui e come appunto la ricorrente- e gli idonei del concorso 2012 inseriti nella c.d. graduatoria di merito con ingiusta priorità di questi ultimi.

L'errato calcolo del punteggio e l'ingiusto non riconoscimento della precedenza ex legge 104 del 1992 di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra ha comportato senza dubbio l'assegnazione di una sede del tutto ingiusta (oltre che sgradita) alla ricorrente che, laddove le fosse stato attribuito il giusto punteggio e le fosse stata riconosciuta la *precedenza* , sarebbe stata assegnata ad altro ambito, ovviamente, più favorevole.

Ma vi è di più!

Scorrendo l'elenco dei trasferimenti effettuati nella provincia di Benevento (prima preferenza ovviamente indicata dalla Cerrito) e fatte salve le precedenze inerenti lo stato di salute, si evidenzia che alcuni docenti che hanno ottenuto l'assegnazione in detta Provincia (docenti di cui al concorso del 2012), in effetti vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente che , pertanto, aveva ed ha ella diritto ad occupare un posto nella propria provincia (conf.ta doc. n.14 elenco dei trasferimenti tra i quale si evidenziano



i docenti suddetti che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti).

Stessa situazione va ravvisata nelle altre province della regione Campania indicata dalla ricorrente con priorità (conf.Ta DOC. n. 14 elenchi).

In sostanza è avvenuto che, in violazione dell'art. 1 comma 100 e 108 della Legge 107 del 2015, il CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 e la relativa O.M. 241 del 2016 di sua attuazione hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del Concorso del 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalle GAE peraltro anche loro vincitori di concorso e ciò sin dal 1999 , e ciò a vantaggio dei primi ai quali soltanto è stato consentito di escludersi dalla mobilità obbligatoria su ambiti nazionali, confermando la sede provvisoria, addirittura provinciale, assegnata lo scorso anno .

Il MIUR ha quindi, di fatto, illegittimamente accantonato dei posti in favore dei vincitori del concorso del 2012 e ciò in palese violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., oltre che in violazione dell'art. 51 della Costituzione che prevede il sacrosanto principio del merito, e dell'art. 97 della Cost che impone imparzialità e buon andamento.

Ed infatti nell'art. 6 del CCNI del 2006 (approvato con la citata O.M.) punto n. 2 sottofase 3 , indicata come fase B della mobilità , si legge che gli *"assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia....."*, mentre per gli *"..... Assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE"* È riservata la FASE C prevedendosi che costoro *".....parteciperanno a mobilità territoriale...."* .



In tal modo , solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 (e cioè da un concorso successivo a quello superato dalla ricorrente anch'esso concorso su base regionale) è stata assicurata la scelta sui posti disponibili in ambito provinciale, mentre i secondi (tra cui la ricorrente) abilitati e vincitori di concorso su base regionale dal 1999, e per di più con punteggio di graduatoria superiore, sono stati costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale , concorrendo nella sede provinciale indicata per prima, solo in via subordinata rispetto ai primi e ciò addirittura indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

Quanto sopra in violazione anche dell'art. 1 comma 100 e 108 (modificato dal DL 29 marzo 2016 n. 42 che non prevede alcuna distinzione tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 per i trasferimenti interprovinciali) nonché del comma 73 che ha previsto l'applicazione della disciplina preesistente della mobilità ordinaria (con permanenza nella provincia di immissione in ruolo) solo per gli assunti in fase Zero ed A e non anche per gli idonei al Concorso 2012.

La grave ingiustizia di tale sistema ha comportato che gli insegnanti in età più avanzata e già vincitori di concorso nel 2000 ed inseriti in GAE da molti anni per di più con una famiglia alle spalle (come l'istante), sono costretti a trasferirsi anche a ben 900 KM (come appunto l'istante) sacrificando e disgregando le loro famiglie , mentre insegnanti anche molto più giovani e magari ancora senza una propria famiglia , risultati idonei soltanto successivamente con il concorso del 2012 , insegnano nella propria provincia.

In sostanza è ingiustamente e paradossalmente avvenuto che le diverse fasi della mobilità hanno sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie



finalizzate ai movimenti per la mobilità , con la conseguenza che hanno ottenuto il trasferimento per mobilità insegnanti con punteggi bassissimi a scapito di quelli con punteggi notevolmente più alti con palese violazione dell'art. 97 della Costituzione che impone imparzialità e trasparenza (si veda l'elenco dei trasferimenti - doc. n. 14-).

Al riguardo, si evidenzia che il TAR LAZIO si è già pronunciato sull'illegittimità dell'O.M. n. 241 del 2016 proprio laddove ha consentito agli idonei al Concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria , negando tale possibilità ai neo assunti da GAE fase C .

Infine, occorre evidenziare che sul punto l'art. 1 comma 100 della Legge 107 del 2015 prevede lo scorrimento di tutte le iscrizioni nelle graduatorie e, poi, *"dando priorità ai soggetti di cui al comma 96 della lettera a"*.

Pertanto , detta norma così come quella di cui al comma 108 , va interpretata secondo i principi della costituzione (art. 3, 51 e 97) nel senso che si sarebbe dovuto procedere scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE e, poi, solo a parità di punteggio , semmai dare la prevalenza agli iscritti in GM sugli iscritti in GAE. Una diversa interpretazione comporterebbe il dare applicazione al criterio della c.d. CODA , già riconosciuta incostituzionale con sentenza 41 del 2011, perché apertamente violativa dei sacrosanti principi di uguaglianza e di merito.

Ne consegue che, nella non creduta ipotesi in cui si interpreti diversamente la Legge 107/2015 (in particolare l'art. 1 comma 100 e 108), allora certamente si deve eccepire il difetto di legittimità costituzionale della



norma, nonché della O.M. n. 241 del 2016 (peraltro già sospesa dal TAR Lazio proprio in relazione alla disparità di trattamento tra le GM e le GAE) per violazione dei principi di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) ; del principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro (art. 4 Cost.) ; del diritto ad una retribuzione proporzionata ed adeguata (art. 36 Cost) , al riguardo basti pensare che la ricorrente a seguito del trasferimento è costretta a spendere praticamente l'intera retribuzione solo per il suo mantenimento fuori casa; del principio di accesso ai pubblici uffici per merito (art. 51 Cost) , e dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Cost..

4) MANCATO RISPETTO DELLE FASI DELLA MOBILITA'- VIOLAZIONE dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 - erronea assegnazione di posti su *ambito*, per cui è stata espressa la preferenza della ricorrente con priorità rispetto a quello assegnatale, a candidati della fase successiva D che, invece, avrebbero dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della FASE C.

Dal riepilogo complessivo dei movimenti relativi alla mobilità del personale docente della classe di concorso di cui si parla è emerso con chiarezza che su alcuni *ambiti* (scelti dai docenti della FASE C tra cui appunto l'istante) sono stati ingiustamente ed illegittimamente trasferiti docenti appartenenti alla fase successiva ed inferiore (la FASE D).

In particolare, nella fattispecie è avvenuto che l'Ambito di Napoli Campania 0013 (inserito dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnatole) è stato assegnato al docente Sig. Fontana Oreste fabio, che ha partecipato alla



FASE D successiva ed inferiore alla FASE C cui ha partecipato, appunto, la ricorrente (conf.ta elenchi doc. 14 pag. 4).

Ciò ha comportato e comporta un evidente ulteriore vizio della procedura di mobilità e del trasferimento operato, ai danni della ricorrente, nella Provincia di Verona.

Difatti, vi è una palese violazione dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del 8 aprile 2016 che prevede inequivocabilmente che *"Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi" (A, B, C e D)* e, per la predetta FASE D dei trasferimenti, prevede che la stessa si doveva svolgere " nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti".

E' dunque evidente il contrasto con la disciplina illustrata operato dal MIUR che ha del tutto illegittimamente assegnato l'Ambito di Napoli 0013(richiesto dalla ricorrente tra le prime preferenze) ad un docente della fase successiva (FASE D) ed inferiore rispetto alla fase dell'istante (FASE C).

Del resto la *ratio* della norma contrattuale di cui sopra si rinviene anche nella circostanza che i docenti che avevano diritto a partecipare alla FASE D (tra cui quelli del Concorso del 2012) sono proprio quelli già favoriti (con la permanenza nella provincia di immissione in ruolo) nelle precedenti fasi della mobilità (A e B) rispetto a quelli provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (come la ricorrente). Detta norma , pertanto, ha previsto e prevede che una volta che i predetti docenti (di cui alla FASE D) decidano di presentare domanda per altra provincia partecipano alla procedura di mobilità in una fase successiva (fase D appunto) rispetto a quella dei docenti, come la ricorrente, coinvolti obbligatoriamente nella procedura di mobilità nazionale (fase C) .



Pertanto, per tutto quanto sopra esposto ed eccepito il trasferimento operato ai danni della ricorrente nell'AMBITO di Verona è illegittimo perché avvenuto:

- su errato punteggio assegnato alla ricorrente;
- con l'ingiusto non riconoscimento della *precedenza* ex Legge 104 del 1992;
- nonchè con applicazione di palese ed illogica disparità di trattamento operata dal MIUR tra gli idonei del concorso 2012 e gli aspiranti provenienti da GAE vincitori di concorso su base regionale già dal 1999, come la ricorrente, ai danni di questi ultimi;
- ed , infine, in violazione delle FASI della mobilità così come stabilite dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità

La ricorrente, quindi, come sopra rappresentata e difesa , chiede l'accoglimento delle seguenti

Conclusioni

Voglia il Giudice Ill/mo , ogni contraria azione ed eccezione rigettata e previa parziale disapplicazione del CCNI del 8 aprile 2016 e dell'O.M. n. 241 del 2016, accertare l'illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'Ambito di Verona, e, per l'effetto:

- 1) In via principale, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il trasferimento nell'ambito della Provincia di Benevento con condanna delle Amministrazioni resistenti ad effettuare il suddetto trasferimento con adozione di tutti i provvedimenti necessari,
- 2) In via subordinata, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere il trasferimento nell'ambito di altra provincia della Regione Campania nell'ordine di cui alla domanda di mobilità della ricorrente, con condanna



delle Amministrazioni resistenti ad effettuare il suddetto trasferimento con adozione di tutti i provvedimenti necessari;

3) In via ulteriormente subordinata, sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 1 comma 100 e 108 della Legge 107 del 2015 per contrasto con gli artt. 3,4,36, 51 e 97 della Costituzione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Istanza cautelare ex art. 700 C.p.c.

Nelle more della decisione del ricorso nel merito, si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia disporre, in via cautelare, che la ricorrente sia assegnata definitivamente all'Ambito di Benevento.

Infatti, la Cerrito solo per il corrente anno scolastico ha ottenuto *l'utilizzazione* nella Provincia di Benevento , ma ella è comunque, illegittimamente, titolare di Ambito nella Provincia di Verona con l'evidente, imminente ed irreparabile pregiudizio che per il prossimo anno scolastico sarà costretta a prendere servizio, anche per diversi anni, lontana dalla proprio coniuge (impossibilitato a seguirla in quanto impegnato in attività lavorativa in Benevento ove svolge la professione di architetto), dalle sue figlie minori di anni 10 e 14, e dal suocero, con lei convivente, affetto da *handicap grave* cui ella presta assistenza continuativa ed esclusiva, e ciò con grave lesione non soltanto di interessi meramente patrimoniali ma proprio della sua sfera dei diritti personali, dell'unità e serenità del suo nucleo familiare , oltre che del diritto alla salute ed all'assistenza, lesioni oggettivamente non risarcibili per equivalente (si veda in tal senso l'Ordinanza cautelare del Tribunale di Caltagirone del 11 luglio del 2016).

Si depositano:1) comunicazione di immissione in ruolo e definizione di proposta, 2) domanda di mobilità, 3) contratto Istituto Cattaneo , 4)



attestazione giuridica Istituto Cattaneo, 5) comunicazione punteggio, 6) reclamo, 7) dichiarazione allegata alla domanda di mobilità, 8) comunicazione immissione in sede provincia di Verona, 9) utilizzazione in Sant'Agata dei Goti, 10) sent. Tribunale di Napoli agosto 2016, Tribunale di Caltagirone del 11.07.16 Tribunale di Milano del 20.7.16, 11) certificazione legge 104 di situazione di gravità, 12) dichiarazione del coniuge, 13) dichiarazione del figlio), 14) elenco dei trasferimenti, 15) sentenza del Tribunale di Frosinone n.802 del 14.07.16.

Ai sensi dell'art. 151 C.pc., ove ritenuto necessario, in considerazione del rilevante numero di docenti di cui al Concorso del 2012, si chiede autorizzare la notifica mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e dell'ambito territoriale di Benevento.

Ai fini del contributo unificato si rappresenta che essendo il valore della controversia indeterminato è pari a E 259,00.

Benevento, 11.11.2016

Avv. Paola Cerrito

